

6 dicembre 2007

1460 /CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

Oggetto: ammissione al riparto della quota del 5 per mille IRPEF delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI

Con la Legge n. 223 del 30.11.2007 (G.U. n. 279 del 1° dicembre 2007) che ha convertito il D.L. 159/2007 – Collegato fiscale alla finanziaria - la Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente coronato la lunga battaglia iniziata nel gennaio 2006, allorché invitò le proprie associazioni a porre in essere le necessarie iniziative per chiedere l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille IRPEF.

In verità, non vennero nascoste le perplessità che la norma recata dalla Finanziaria 2006 (art. 1, comma 337 della legge n. 266/2005) avrebbe potuto sollevare, dal momento che la stessa faceva riferimento ad un non meglio precisato "riconoscimento" delle associazioni, tuttavia, convinti che il riconoscimento *ex lege* da parte del CONI comportasse la presenza del requisito richiesto, questa Lega consigliò alle associazioni dipendenti di chiedere l'ammissione al riparto del 5 per mille con il conseguente inserimento nell'elenco predisposto al riguardo dall'Agenzia delle entrate (Circolari nn. 21 e 25 rispettivamente del 6 febbraio e del 31 maggio 2006).

La disposizione recata dalla Finanziaria 2006 venne riproposta nella Finanziaria 2007 (legge n.296/2006) e, coerentemente, la L.N.D. tenne fermo il proprio punto di vista invitando ancora una volta le associazioni sportive dilettantistiche a riproporre l'istanza (vedasi Circolare n. 18 del 13 marzo 2007 della LND) anche per il 2007.

Malgrado la categorica affermazione di diniego espressa, nei confronti delle associazioni sportive riconosciute dal CONI, dall'Agenzia delle entrate con proprie Circolari n. 30/E del 22 maggio 2007 e 57/E del 25 ottobre 2007, questa Lega non soltanto ribadì il proprio punto di vista invitando con la Circolare n. 9 del 26 ottobre 2007 a proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria contro il provvedimento di diniego notificato dalle Direzioni Regionali delle entrate alle associazioni che avevano prodotto l'istanza, ma ha continuato la battaglia in sede politica al fine di pervenire, in via legislativa, ad una risposta interpretativa che rendesse giustizia alle associazioni sportive dilettantistiche.

Va riconosciuto al mondo politico ed alla sensibilità del Ministro per le Politiche Giovanile e l'Attività Sportiva la disponibilità a riconoscere la giustezza della tesi sostenuta dalla L.N.D.

Con l'art. 20 del D.L. n. 159/2007, la cui conversione in legge è di prossima pubblicazione sulla G.U., è stata introdotta, infatti, la seguente norma (comma 2).

“A modifica dell'articolo 1, comma 337 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, commi 1234 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge”.

La **modifica**, come, peraltro, viene autorevolmente sostenuto dai maggiori esperti della materia, **comporta la retroattività della disposizione**, cosicché le associazioni sportive dilettantistiche che nel 2006 e nel 2007 hanno fatto esplicita e corretta richiesta di ammissione al riparto dovranno vedere oggi riconosciuto il loro diritto, anche nella considerazione che la **destinazione del 5 per mille è opera dei propri sostenitori e soci**.

I soggetti esclusi a suo tempo dal beneficio a seguito del provvedimento di diniego dell'Agenzia delle entrate, la quale dovrà rivedere e modificare le istruzioni fornite in passato sulla ripartizione del contributo, dovranno, certamente, essere oggetto di un provvedimento di reintegro da parte della medesima Agenzia delle entrate.

Riteniamo, tuttavia, opportuno consigliare ai soggetti interessati di attivarsi celermente proponendo **istanza di reintegro allo stesso ufficio delle entrate che ha loro notificato il provvedimento di diniego**, citando le disposizioni introdotte dalla legge in corso di pubblicazione.

Fin qui per il 2006 e per il 2007, ma la L.N.D. ha chiesto ed ottenuto la presentazione di un emendamento alla Finanziaria 2008, in via di approvazione alle Camere, nella quale, in prima stesura, è stato riproposto il testo delle precedenti Finanziarie senza tenere in debito conto, anche perché è intervenuta solo successivamente alla presentazione della nuova Finanziaria, la modifica introdotta al D.L. n. 159, confermata, poi, dalla Camera e dal Senato in seconda lettura nella seduta del 28 novembre 2007.

Pertanto, questa Lega Nazionale Dilettanti, certa di aver ben operato per le associazioni sportive dilettantistiche, esprime la propria piena soddisfazione per i risultati ottenuti, ed è, nel contempo, fiduciosa che anche nella Finanziaria 2008 venga confermata la norma in questione riconoscendo così il ruolo importantissimo che riveste nella società di oggi, ed in particolare tra i giovani, il mondo dell'associazionismo sportivo.

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio